

La Corte dei conti Emilia-Romagna sollecita le sezioni unite sull'imposta di soggiorno

# Strutture ricettive, oneri estesi

## Albergatori responsabili fiscali e non agenti contabili

Pagina a cura  
di **SERGIO TROVATO**

**M**ala tempora curunt per albergatori e titolari di strutture ricettive. La Corte dei conti dell'Emilia-Romagna, sezione regionale di controllo, con la deliberazione 112/2018, sollecita le sezioni unite della Corte a modificare il proprio orientamento, attribuendo agli albergatori la qualifica di responsabili dell'imposta di soggiorno e non solo di meri agenti contabili. Per i giudici non ha senso che, ex lege, siano considerati responsabili d'imposta i gestori di locazioni brevi, mentre vengono limitati gli obblighi dei titolari delle strutture ricettive solo al riversamento delle somme incassate per conto dei comuni e alla presentazione del conto di gestione. Auspicano, quindi, che le sezioni riunite rivedano la posizione espressa con la sentenza 22/2016, con la quale hanno dato la qualificazione di agenti contabili.

La questione è stata sollevata dal comune di Bologna, il quale ha chiesto una parere ai giudici contabili sugli effetti derivanti dall'articolo 4 del dl 50/2017, che dalla sua formulazione letterale sembra attribuire ai soggetti che incassano il tributo la qualifica di responsabili d'imposta. Nello specifico, il comma 5-ter della norma citata stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno. Secondo un'interpretazione estensiva, pone in evidenza la Corte, anche il sistema di «riscossione e contabilizzazione dell'imposta sarebbe stato attratto nel regime del responsabile d'imposta». Però, ragioni di ordine sistematico fanno «ritenere la previsione contenuta nell'art. 4, comma 5-ter, del dl n. 50 riferita unicamente al regime delle locazioni brevi». Anche se questa interpretazione dà «luogo a evidenti illogicità», qualificando chi riscuote il canone o il corrispettivo, «sia esso diretto gestore della struttura ricettiva o intermediario, responsabile dell'imposta nel caso delle locazioni brevi e agente contabile negli altri casi, più specificamente riconducibili all'attività alberghiera, che pure danno luogo al presupposto tributario».

Ecco perché hanno ritenuto totalmente illogico che i soggetti che gestiscono le locazioni brevi, i quali non svolgono attività imprenditoriali, possano assumere il ruolo di responsabili d'imposta, anche quando la riscossione viene effettuata direttamente e non tramite operatori professionali. Mentre

I riferimenti	
Riferimento normativo	Articolo 4 decreto legislativo 23/2011
Istituzione imposta di soggiorno	Con regolamento adottato dagli enti locali
Disciplina regolamentare	Modalità applicative dell'imposta e relative agevolazioni
Enti interessati	Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e enti inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte
Soggetti passivi	Coloro che pernottano nelle strutture ricettive
Somme richieste	Proporzionali al prezzo fissato dalla struttura ricettiva
Tetto massimo	5 euro per ogni notte di soggiorno
Destinazione gettito	Finanziamento degli interventi in materia di turismo
Altri utilizzi delle somme riscosse	Opere di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali o per servizi pubblici locali

### Riscossione legata alle scelte regionali

**I comuni non possono riscuotere l'imposta di soggiorno se non sono inseriti in un elenco predisposto dalla regione di appartenenza. In caso contrario i contribuenti possono contestare le richieste di pagamento degli albergatori.**

Spetta alle regioni, infatti, individuare i comuni che sono legittimati a istituire l'imposta di soggiorno. Solo i comuni capoluogo e le unioni di comuni possono imporre il pagamento dell'imposta di soggiorno, per gli altri enti è necessaria l'inclusione nell'elenco regionale, previo accertamento della loro vocazione turistica.

In questo senso si è espresso il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, prima sezione, con la sentenza 647/2017. Secondo i giudici amministrativi, per stabilire la vocazione turistica del comune che ha il potere di istituire l'imposta non è sufficiente «l'inclusione nell'elenco dei comuni a economia prevalentemente turistica adottato ai sensi della legge regio-

nale n. 28/1999 di recepimento del dlgs n. 114/1998».

Quest'ultima norma ha solo la finalità di regolare le funzioni amministrative in materia di commercio, di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, nonché di garantire la trasparenza del mercato e la concorrenza.

Pertanto, i contribuenti non sono tenuti a pagare l'imposta di soggiorno se il comune che l'ha deliberata non è compreso nell'elenco regionale delle località turistiche. L'attribuzione alla regione del compito di predisporre gli elenchi dei comuni abilitati al prelievo si inquadra nel riparto di competenze tra stato e regioni previsto dall'articolo 117 della Costituzione. È escluso che possa essere l'ente comunale a stabilire la sua vocazione turistica in base a determinati indici, tra i quali l'affluenza negli alberghi. È solo la regione che decide quali sono i comuni che possono applicarla sul loro territorio.

sarebbero solo agenti contabili i titolari di attività ricettive imprenditoriali, quali alberghi, pensioni, locande, affittacamere, bed & breakfast professionali, campeggi, villaggi turistici,

e via dicendo. Normalmente, invece, responsabile è proprio chi svolge un'attività organizzata in forma imprenditoriale o professionale. Del resto, nel nostro ordinamento giuridico

è responsabile d'imposta il soggetto che risponde del pagamento del tributo, come per esempio il notaio, solidalmente con il contribuente obbligato principale, nei cui confronti

può esercitare un diritto di rivalsa.

L'orientamento dei giudici amministrativi. Fino a oggi i giudici amministrativi hanno sostenuto una tesi diversa. Ma non escluderei che le sezioni unite rivedano la propria posizione, atteso che l'interpretazione fornita dalla Corte dei conti bolognese non è priva di fondamento. Il Tar Lombardia (sentenza 1824/2013), per esempio, ha escluso che albergatori e titolari delle strutture ricettive siano responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno. Non assumono la qualifica di sostituti o responsabili, ma sono solo obbligati al versamento del tributo nel caso in cui le somme vengano corrisposte dagli ospiti. E ha precisato che le disposizioni regolamentari emanate dai comuni non possono prevedere una responsabilità aggiuntiva e solidale dei titolari delle attività turistico-alberghiere né possono stabilire pretese economiche nei loro confronti nei casi di omesso versamento del tributo. Ai gestori sono invece affidati adempimenti strumentali all'esazione, del tutto distinti dall'obbligazione tributaria.

Anche il Tar Veneto (sentenza 1165/2012) ha affermato che il gestore non assume in proprio l'obbligazione tributaria, in quanto l'imposta va versata al comune solo nel caso in cui le somme gli vengano corrisposte da parte dell'ospite alloggiato.

Non gli può invece essere riconosciuto il ruolo di sostituto o responsabile d'imposta, qualifica che l'articolo 64 del dpr 600/1973 attribuisce a determinati soggetti per la riscossione dei tributi erariali. E per il Tar le espressioni «responsabile degli obblighi tributari» e «responsabile della riscossione», spesso contenute nei regolamenti comunali, possono creare incertezze perché evocano fattispecie normative nelle quali un soggetto è chiamato in luogo di altri o insieme ad altri al pagamento di un'imposta.

© Riproduzione riservata

**FISCO FLASH** A cura dello Studio F. Chigione e A. Ghio

### Fisco

#### INTEGRATORI

Produzione e commercializzazione di integratori alimentari: chiarimenti aliquota Iva (Entrate risposta n. 1 4/9/2018)

#### CODICI

Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle enti creditori/beneficiari e codici entrata (Entrate c.s. 10/9/2018)

### Cassazione

#### VERIFICHE

Legittime le verifiche dei conti correnti intestati ai genitori (Cass. civile sez. 6 n. 22089 11/9/2018)

#### PANETTERIE

Verifiche alle panetterie - gli elementi probatori (Cass. civile sez. 5 n. 21860 7/9/2018)

### Altre notizie

#### SANZIONI

Sanzione doppia per gli stipendi pagati in contanti dal 1° luglio 2018 (Ispettorato del lavoro nota prot. 7369/2018)

#### ARTIGIANI

Gestione artigiani e commercianti: pronti i nuovi modelli F24 (Inps messaggio n. 3327 11/9/2018)



La versione integrale è disponibile su [www.italiaoggi.it/docio7](http://www.italiaoggi.it/docio7)